

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1440-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(SANTUZ)

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi con utilizzo rispettivamente di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 5935, e quanto a lire 435 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando, quanto a lire 300 miliardi per il 1988 e lire 350 miliardi per il 1989, l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » e, quanto a lire 135 miliardi per l'anno 1988 e 85 miliardi per l'anno 1989 l'accantonamento « Prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

1-bis) Gli stanziamenti iscritti ai capitoli ordinari di bilancio indicati al comma 2, lettera *b*, dell'articolo 1 e al comma 3, lettera *b*, numero 4, dell'articolo 2 non possono essere aumentati, rispetto alla dotazione prevista nel bilancio di previsione per il 1987, negli anni 1988 e 1989, in misura superiore al tasso programmato di inflazione dedotte le somme utilizzate al fine dalla copertura finanziaria del presente decreto.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1987 ().*

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

(*) V. anche il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1987.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali »;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Nuova disciplina della finanza regionale »;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto « Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto « Nuova disciplina della finanza regionale », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

ARTICOLO 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269 e 20 maggio 1987, n. 270, nonché da quelli che saranno recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

ARTICOLO 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987.

COSSIGA

GORIA — AMATO — COLOMBO — SANTUZ.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.